



pg legal

Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Grandi Contribuenti
Email: dc.gc.settorecontrollo@agenziaentrate.it

Roma, 15/01/2021

Oggetto: Osservazioni e proposte relative allo schema di circolare denominato “*Chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione - decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (ricepimento Direttiva “DAC6”)*” pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate

Osservazione n. 1

L’ art. 7, comma 3, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 novembre 2020, ha stabilito che il vantaggio fiscale “*si calcola come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi*”.

Si rileva che la norma appena evidenziata non distingue i meccanismi che beneficiano di un vantaggio fiscale, sfruttando l’elemento della transnazionalità, dai meccanismi in cui il vantaggio fiscale sarebbe ottenibile anche **in assenza** della transnazionalità in virtù di legittime normative interne. Se così fosse, diventerebbe segnalabile anche un meccanismo che non sfrutta affatto asimmetrie tra sistemi fiscali di diversi ordinamenti nazionali.

In questo caso, ad esempio, un meccanismo che sfrutta un vantaggio fiscale consentito dalla normativa nazionale diventerebbe “sospetto” solo perché messo a disposizione da intermediari stranieri, per giunta comunitari (concetto che, tra l’altro, potrebbe scontrarsi anche con i principi di libera circolazione dei capitali all’interno della UE).

Il problema è stato considerato dal decreto citato, tant’è vero che all’articolo 8, comma 1, si legge che “*Un meccanismo non rientra tra quelli indicati alla lettera A, punto 3, dell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, se finalizzato alla fruizione di un singolo regime fiscale di agevolazione previsto dall’ordinamento dello Stato e al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione di agevolazione*”. Però, ci si chiede il perché analoga esclusione non sia stata effettuata anche per gli altri elementi distintivi e sia stata invece prevista solo per la categoria A3. Si consideri al riguardo l’elemento distintivo B2. Citando lo schema di circolare in pubblica consultazione (pag. 72), **...intercetta tutte le fattispecie che determinano la trasformazione di una tipologia di reddito in altra, al fine di ottenere un livello di imposizione inferiore o una esenzione da imposta**”. Questa frase, omnicomprensiva (“**tutte le fattispecie..**”), rischia di attrarre nel suo

rome

milan

dublin

pg legal

studio legale associato

Via Ombrone 14
00198 Rome
TL. +39 06 8841535
FX. +39 06 8842094

Via S. Andrea 3
20121 Milan
TL. +39 02 76013359
FX. +39 02 76027478

77 Sir John Quay, Block C,
Grand Canal Docklands
Dublin 2, D02 VK60, Ireland
TL. +353 1 571 8019

info@pglegal.it
www.pglegal.it

Also in Naples and Genoa



alveo anche meccanismi che non hanno niente di patologico o che non hanno affatto bisogno di sfruttare asimmetrie tra ordinamenti fiscali differenti.

Inoltre, si aggiunga che lo schema di circolare (pag. 31) specifica che *“A titolo esemplificativo, può rientrare nel concetto di riduzione dell’imposta: (..). il differimento del pagamento dell’imposta o l’anticipo di un rimborso di imposta”*.

Questa inclusione del differimento del pagamento dell’imposta tra i vantaggi fiscali amplifica il rischio evidenziato in precedenza, in quanto l’ordinamento fiscale italiano include molti casi in cui il passaggio da una categoria reddituale all’altra comporta un differimento della tassazione. Ad esempio, in questo modo si rischia di attrarre nell’elemento distintivo B2 tutti quegli strumenti finanziari che consentono la trasformazione di una categoria reddituale in un’altra a tassazione differita, causando non pochi problemi agli intermediari finanziari italiani (che sarebbero costretti ad un numero di segnalazioni massivo).

Proposta n. 1

Alla luce delle suesposte osservazioni, si suggerisce di specificare nella circolare emananda che

“non può rientrare nell’ambito dell’ elemento distintivo B2 la semplice sottoscrizione di strumenti finanziari o di altri meccanismi standardizzati offerti al pubblico da operatori istituzionali, che invece può rientrare astrattamente solo in A3”.

Inoltre, si suggerisce di specificare che *“non possono rientrare nell’ambito dell’elemento distintivo B2 i meccanismi che importano come unico vantaggio fiscale un differimento della tassazione, in quanto il Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 (Allegato, lett. B, comma 2) fa riferimento esclusivamente alla conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta”*. Infatti, non si fa riferimento al differimento d’imposta come vantaggio fiscale ma solo ad una **minore tassazione o esenzione totale da imposta**.

Si ritiene che in assenza di specificazioni simili a quelle da noi suggerite sarebbe frustrato l’obiettivo di cui all’art 8, comma 1 del DM 17 11 2020 , secondo cui *“Un meccanismo non rientra tra quelli indicati alla lettera A, punto 3, dell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, se finalizzato alla fruizione di un singolo regime fiscale di agevolazione previsto dall’ordinamento dello Stato e al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione di agevolazione”* Infatti, secondo noi, l’obiettivo di questa norma è anche quello di impedire che rientrino nell’ambito DAC 6 i prodotti finanziari standardizzati, offerti al pubblico, che beneficiano di agevolazioni legittime e già applicabili in Italia, anche in assenza di elementi di transnazionalità.

Osservazione n. 2

A pag. 67 della Circolare si legge: *“Così ad esempio, integrerebbero l’elemento distintivo di cui trattasi polizze assicurative “standard” che consentono di fruire di un regime fiscale di agevolazione (ad esempio la non applicazione di una ritenuta) che al contempo costituiscono parte di un meccanismo più ampio che, a latere*



pg legal

della sottoscrizione delle polizze, prevede la possibilità per l'assicurato di disporre direttamente dei capitali versati a titolo di premio assicurativo e di movimentarli".

Si ritiene l'esempio suesposto eccessivamente ampio, con il rischio di includere polizze assicurative che non hanno niente di "fiscalmente aggressivo".

Proposta n. 2

Si suggerisce di specificare nella circolare emananda, in maniera dettagliata e specifica sotto il profilo normativo, a quali casi di non applicazione di ritenuta l'esempio faccia riferimento.

Inoltre, si suggerisce di specificare nella circolare emananda in maniera dettagliata e specifica, soprattutto dal punto di vista contrattuale, cosa s'intende per "*possibilità per l'assicurato **di disporre direttamente dei capitali versati a titolo di premio assicurativo e di movimentarli***". Infatti, estremizzando, anche una semplice clausola contrattuale che prevede il riscatto anticipato o la possibilità di utilizzare la polizza in pegno (clausole usuali e perfettamente legittime nell'ambito della normativa afferente i contratti assicurativi) potrebbe rientrare nel concetto di "disposizione diretta" o di "movimentazione". Probabilmente l'Agenzia delle Entrate, nel redigere quest'esempio, intendeva riferirsi invece a casi di vere e proprie frodi" (assurte anche agli onori della cronaca), in cui a latere della polizza ci sia una procura, a favore del contraente, che consente a costui di dare ordini dispositivi direttamente alla banca depositaria del portafogli in cui sono investiti i premi (quindi casi in cui la polizza dissimula un mandato di gestione o un semplice rapporto di conto corrente bancario).

Domenico Rinaldi

Dottore Commercialista

Puopolo Geffers & Partners

Studio Legale Associato